

UFFICIO PROVINCIALE METRICO
VENEZIA
Prof. N. 198 Pos. B.2
del 12 GEN. 1972

(N. 74 del Reg.)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Servizio Centrale Metrico

Decreto Ministeriale 28 ottobre 1971 n. 348360.

Norme sulla installazione e legalizzazione dei misuratori volumetrici di prodotti petroliferi in genere, destinati alla vendita od alla consegna del prodotto, ed, in particolare, ad operazioni di carico di autocisterne e ferrocisterne. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.300 del 27 novembre 1971)

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

- VISTO il regolamento per la fabbricazione metrica approvato con R.D. 12 giugno 1902, n.226 e sue successive modificazioni, con particolare riferimento al D.P.R. 12 novembre 1958, n.1215;
- VISTO il R.D. 10 settembre 1923, n.2199, che ammette alla verifica prima pompe automisuratrici e misuratori volumetrici della benzina e visto il D.M. 26 ottobre 1923, n.7690, che detta le istruzioni per la verifica e legalizzazione degli strumenti precitati;
- VISTO il R.D. 14 gennaio 1926, n.112 e successivi provvedimenti, con i quali sono ammessi alla verifica metrica misure da 1 kl, 1/2 kl e 2 kl, speciali, per la verifica dei misuratori volumetrici di carburanti;
- VISTA la legge 31 gennaio 1967, n.33, con la quale sono ammesse misure per liquidi della capacità di 5kl ed oltre;
- VISTO il D.M. 28 luglio 1970, n.347828 (Art.2) e la successiva C.M.7 gennaio 1971, n.345047/1, recanti norme sugli impianti di prova per misuratori volumetrici di carburanti e vista inoltre la C.M.16 marzo 1970, n.346463/38 che contempla alcuni casi di esonero dagli obblighi metrici di strumenti regolamentari non destinati a far fede in rapporto con terzi;
- CONSIDERATA la crescente diffusione di impianti di caricamento di autocisterne e ferrocisterne fondati sull'impiego di misuratori volumetrici di media e grande portata, atti a far fede nei rapporti tra terzi;
- CONSIDERATO che i predetti misuratori volumetrici, quando siano diretti ad operare una serie indefinita di erogazioni parziali di prodotto, in quantità variabili, indipendenti l'una dall'altra, necessitano, non meno degli ordinari distributori stradali, di taluni organi complementari atti a formare un complesso di misurazione specificamente idoneo a tale impiego;
- RITENUTA la necessità di coordinare ed unificare in unico contesto le caratteristiche essenziali e le modalità di installazione dei predetti complessi di misurazione;
- RILEVATO che i complessi medesimi possono essere impiegati a far fede, oltre che in operazioni di compravendita o di consegna, anche ai fini fiscali;

L'ATTA SALVA, pertanto, l'osservanza, da parte di fabbricanti, installatori ed utenti dei complessi di misurazione formanti oggetto del presente decreto, di ogni altro adempimento, di natura non metrologica, che le autorità fiscali abbiano imposto o intendano imporre ai fini indicati nella precedente premessa;

SENTITO il parere del Comitato Centrale Metrico,

Decreta:

Articolo 1

I misuratori volumetrici, integrati in complessi di misurazione destinati alla vendita ed alla consegna di prodotti petroliferi liquidi in genere, devono essere installati in opera, verificati e legalizzati con l'osservanza delle modalità di cui ai successivi articoli. Le stesse norme saranno osservate per i misuratori destinati alla determinazione di oneri fiscali.

I carburanti ed i prodotti petroliferi liquidi di cui al precedente comma sono quelli che sussistono in tale stato fisico nelle ordinarie condizioni di temperatura e di pressione; per la misurazione di prodotti non rispondenti alle suindicate condizioni, con particolare riferimento ai gas di petrolio liquefatti, si osserveranno le norme dettate dai provvedimenti di approvazione dei tipi di misuratori destinati a tale uso.

Articolo 2

2.1. Componenti essenziali dei complessi di misurazione -

Si intende per complesso di misurazione un circuito idraulico costituito di un misuratore volumetrico propriamente detto e di una serie di organi complementari che si rendano indispensabili per la corretta effettuazione della misurazione, nonché, facoltativamente, di altri dispositivi accessori, rivolti a facilitare le operazioni o ad ottenere particolari prestazioni, non interferenti nella regolarità della misurazione stessa.

I complessi di misurazione di cui all'articolo 1 devono comprendere, obbligatoriamente, i seguenti organi:

2.1.1. Sistema di alimentazione, atto a consentire il flusso del prodotto, con erogazione oraria massima non eccedente quella indicata dal misuratore.

L'esigenza di cui al precedente comma si intenderà soddisfatta qualora, in presenza di un eventuale eccesso di potenza della pompa, sia inserita in circuito una valvola limitatrice di portata, con le modalità di cui al successivo punto 2.2.2..

2.1.2. Filtro, di efficacia adeguata alle esigenze di potenzialità dell'impianto ed alle caratteristiche del prodotto da misurare.

1.3. Degasatore, ubicato in circuito a monte del misuratore, in posizione il più vicina possibile a quella del medesimo, le cui caratteristiche siano tali da assicurare la totale eliminazione di formazioni gassose, per tutta la gamma di portate e per tutte le pressioni di esercizio alle quali il complesso è abilitato a funzionare.

Lo scarico dei gas separati può essere operato nell'atmosfera, compatibilmente con l'osservanza delle vigenti norme di sicurezza, oppure nel serbatoio di stoccaggio.

1.4. Attacchi, posti possibilmente a valle del degasatore, destinati alla applicazione di un termometro e di un manometro, ove l'uso di tali strumenti ausiliari sia richiesto in sede di verificaione.

1.5. Valvola di non ritorno; possibilmente a valle del misuratore.

1.6. Misuratore volumetrico, di tipo regolarmente ammesso alla verificaione metrica. La testata indicatrice dello strumento, di tipo volumetrico o contometrico, deve essere provvista, in ogni caso, di dispositivo di azzeramento, manuale o automatico, e di contatore totalizzatore.

2.1.7. Condotto di erogazione, costituito da un tubo flessibile, del tipo a "tutto pieno" o da una serie di tubi rigidi, snodati.

2.1.7.1. Il condotto di erogazione può essere predisposto sia per il riempimento dei serbatoi dall'alto (duomo) che dal basso (tubazioni a valle della valvola di fondo) e deve risultare costantemente invasato, fino ad una valvola di ritegno che può identificarsi in quella di cui al punto 2.1.5.. Detta valvola sarà installata nel caso di carico dall'alto, in una posizione tale che il tratto finale del condotto di erogazione, destinato ad essere introdotto all'interno del duomo, sia sempre vuoto (a sgocciolamento completo).

Nel caso di carico dal basso, la stessa valvola sarà installata in corrispondenza del terminale di attacco.

2.1.8. Camera di spia, con mulinello od altro congegno equipollente, collocata a monte della valvola di ritegno, nella posizione più elevata del condotto di erogazione.

2.1.9. Gli organi di cui ai punti 2.1.1. - 2.1.2. - 2.1.3. - 2.1.5. e 2.1.6. possono essere raggruppati in uno o più insiemi monoblocco.

2.2. Impianti multipli

I complessi di misurazione possono essere realizzati in maniera da consentire il rifornimento contemporaneo di due o più veicoli, a mezzo di due o più complessi di misurazione, disposti in parallelo, facenti capo ad un unico serbatoio di stoccaggio.

2.2.1. Ciascun complesso di misurazione deve essere costituito di tutti i componenti enumerati al precedente paragrafo 2.1., ad eccezione di quelli di cui ai punti 2.1.1. e 2.1.2. e cioè possono essere serviti da un unico sistema di alimentazione e da un unico filtro, di efficacia adeguata.

1.1. Nel solo caso particolare di una coppia di misuratori abbinati in un gruppo compatto, può essere consentito, in deroga alla norma di cui al punto 2.1.1., l'impiego di un unico degasatore, di efficacia proporzionata alla somma delle due portate, a condizione che i due misuratori:

- siano dello stesso tipo;
- siano collegati, tra loro e col degasatore, a mezzo di semplici raccordi (e simili) e non con tratti di tubazione che, distanziandoli, toglierebbero ad essi il carattere di "gruppo compatto";
- abbiano portate di valore non troppo dissimile (anche ai fini delle operazioni di verifica);
- siano destinati a misurare lo stesso prodotto.

2.2.2. La potenzialità del sistema di alimentazione dell'impianto multiplo deve poter assicurare il regolare funzionamento di ogni singolo misuratore, in regime di portata massima ed una conveniente erogazione degli strumenti, nel caso di funzionamento contemporaneo di due o più di essi, e, nel contempo, essere tale da non produrre squilibri di funzionamento, quando sia azionato un solo strumento, in regime di portata minima. A tal fine, su ogni singolo circuito idraulico deve essere applicata, a monte del misuratore, una valvola limitatrice di portata, avente la funzione di impedire che l'eccesso di potenza della pompa possa determinare, nel misuratore stesso, una erogazione oraria superiore a quella massima indicata in targa.

2.3. Impianti destinati ad esclusivi usi fiscali -

Sono complessi di misurazione atti a far fede ai soli fini fiscali, che, pur essendo destinati alla misurazione di liquidi fluenti lungo circuiti idraulici di trasferimento, possono essere provvisti di due o più condotti di scarico, per il rifornimento contemporaneo di due o più autocisterne o ferro-cisterne. Essi risultano costituiti da un unico contatore volumetrico, di tipo regolarmente ammesso, e dai relativi organi complementari disposti a monte, come indicato ai punti 2.1.1. - 2.1.2. - 2.1.3. - 2.1.4. - 2.1.5..

2.3.1. Il condotto di erogazione disposto a valle del misuratore deve essere provvisto di una derivazione, con relativa valvola a saracinesca, atta a consentire l'effettuazione delle prescritte operazioni di verifica metrica. A verifica avvenuta, detta valvola deve essere suggellata con i bolli metrici.

2.3.2. Gli impianti di cui al presente paragrafo non possono essere usati ai fini della commercializzazione del prodotto, ma per il solo rifornimento di veicoli provvisti di misure chilolitriche regolarmente legalizzate o di autocisterne e ferrocisterne il cui carico sia valutato a peso od a mezzo di altri complessi di misurazione volumetrica rispondenti alle norme generali.

2.4. Dispositivi accessori -

1. E' in facoltà degli utenti di complessi di misurazione, di corredare i complessi stessi, ed i misuratori volumetrici che ne fanno parte con uno o più dispositivi accessori destinati a prestazioni o controlli di tipo particolare e segnatamente:

- a) testata ausiliaria, compensatrice delle variazioni di temperatura;
- b) dispositivi di predeterminazione dei volumi da erogare;
- c) dispositivo impressore, per la registrazione del volume erogato, su banda continua o su cartellino;
- d) dispositivo ripetitore, per la trasmissione e la riproduzione a distanza dei valori volumetrici ed, eventualmente, degli importi e di altri dati provenienti dal complesso di misurazione;
- e) prese di moto singole e multiple (serie di rotismi, racchiuse in involucro sigillato, che, collegate all'alberello dell'organo misuratore, ne deviano il movimento in una o più direzioni, per l'azionamento di dispositivi accessori o delle stesse testate indicatrici);
- f) dispositivo indicatore di portata, a funzionamento meccanico od elettro-meccanico; con, o senza, trasmissione a distanza; con, o senza, apparato di registrazione;
- g) dispositivo di prelevamento automatico di campioni;
- h) dispositivi di controllo del regime di funzionamento, con eventuali organi di segnalazione acustica o visiva o di autoregolazione, o di interruzione del flusso (come, ad esempio, dispositivi di segnalazione di raggiunto limite di portata minima);
- i) dispositivi emettitori di impulsi, per utilizzazioni varie, anche ai fini di controlli centralizzati di uno o più complessi;
- l) termografi, termometri, manometri e strumenti ausiliari similari.

2.4.2. L'applicazione dei suelencati dispositivi accessori elencati al precedente punto 2.4.1. è facoltativa, ai fini del presente decreto, ferma restando ogni eventuale disposizione di altre autorità, che, con propri provvedimenti, intendano imporne la presenza a fini diversi da quelli metrici; con particolare riferimento alle prescrizioni, in materia, del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Dogane e I.I..

2.4.3. In entrambi i casi di cui al precedente punto 2.4.2., i tipi di dispositivi ivi citati devono aver formato oggetto di apposito provvedimento ministeriale di approvazione (ad eccezione di quelli di cui alle lettere f), h) ed l); quando siano disposti, lungo il circuito idraulico del complesso, a monte del misuratore volumetrico) ed essere installati in opera con le modalità indicate dai provvedimenti medesimi.

Articolo 3

- Norme di verificaione -

I complessi di misurazione di cui al presente decreto sono soggetti all'obbligo della verifica di collaudo di posa in opera, della verifica periodica e della rilegalizzazione. I relativi controlli si effettuano, sul luogo di installazione, con il liquido che ciascun misuratore è destinato ad erogare, mediante apposito impianto di prova messo a disposizione dal fabbricante, od installatore, od utente del complesso, od altro interessato eventualmente avente causa.

La verifica di collaudo dei complessi di misurazione può coincidere con la verifica prima dei misuratori volumetrici che ne fanno parte integrante, qualora i misuratori stessi non siano stati preventivamente verificati e legalizzati presso l'officina del fabbricante.

3.1.1. In sede di collaudo dei complessi di misurazione, l'effettuazione delle prove sperimentali deve essere preceduta da un esame generale di conformità del complesso alle prescrizioni di cui al precedente articolo 2 e di conformità del misuratore alle caratteristiche indicate dallo specifico provvedimento di approvazione ed annessi disegni con descrizione-legenda.

3.2. Per l'accertamento della idoneità degli impianti di prova e per la effettuazione delle prove di verifica metrica dei complessi di misurazione, si osservano le norme in vigore per i misuratori di notevole portata, con particolare riferimento all'art.2 del D.M.28 luglio 1970, n.347828 citato nelle premesse ed alla C.M.7 gennaio 1971, numero 345047/1, recante norme sul collaudo di taluni particolari tipi di impianti di prova.

3.2.1. Il prescritto accertamento preventivo della idoneità dello impianto di prova ai fini cui è destinato ed il rilascio della relativa "dichiarazione di agibilità", di competenza del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Servizio Centrale Metrico, non è richiesto per gli impianti forniti di misure campioni di capacità non superiore a 2 kl, qualora questi presentino le caratteristiche di cui al punto 4) della circolare 7 gennaio 1971, n.345047/1 e sia osservato ogni altro adempimento prescritto dalla circolare stessa.

3.2.2. Nel caso particolare di impianti di prova provvisti di una misura campione da 5000 litri, le cui caratteristiche di installazione siano le stesse di quelle indicate al precedente punto 3.2.1., l'accertamento preventivo dell'idoneità dell'impianto stesso ed il rilascio della "dichiarazione di agibilità", sono demandati all'Ufficio Provinciale Metrico competente per territorio, qualora, oltre l'osservanza delle prescrizioni di cui alla precitata C.M. 7 gennaio 1971, n.345047/1, sussistano anche le seguenti condizioni:

3.2.2.1. che il complesso, od i complessi, di misurazione sia, o siano, destinati esclusivamente alla erogazione di liquidi a bassa viscosità e cioè di "prodotti bianchi";

2.2. che le misure, nel caso di impianti multipli, siano di tipo carrellabile, in maniera da poterle spostare da un complesso all'altro, ed abbiano già subito la verifica prima, e la relativa legalizzazione, presso l'officina del fabbricante, o sul luogo di installazione;

2.2.3. che le operazioni di controllo dell'esattezza siano effettuabili in maniera che il passaggio del liquido, dal misuratore in prova alla misura campione, avvenga in condizioni analoghe a quelle relative al riempimento dei serbatoi da rifornire;

ovvero,

(qualora il livello della linea di fiducia della misura sovrasti quello della bocca di erogazione del liquido),

3.2.2.4. che l'erogazione sia operata a mezzo di una apposita derivazione, secondo quanto prescritto al precedente punto 2.3.1. il cui sviluppo lineare sia il più breve possibile, compatibilmente con le esigenze tecniche della installazione;

3.2.2.5. che sul luogo di installazione sia disponibile un apposito sbocco di acqua, di portata e posizione tali da consentire l'agevole controllo delle misure da 5 a 1 kl ed un conveniente sistema di scarico delle acque stesse.

3.2.3. In caso di disaccordo tra il presentatore dell'impianto e l'Ufficio Metrico competente, sulla presenza, o meno, delle condizioni necessarie e sufficienti per l'applicazione delle norme di cui ai precedenti paragrafi 3.2.1. e 3.2.2., gli interessati inoltreranno al Ministero, tramite il predetto Ufficio Metrico, una documentata relazione affinché il Ministero stesso giudichi in merito, avocando a se stesso, o meno, l'effettuazione dell'esame tecnico e l'eventuale rilascio della dichiarazione di agibilità.

3.3. In deroga alle prescrizioni di cui al paragrafo 3.1., l'esonero dall'obbligo delle verificazioni ivi contemplate - ma non da quello della verifica prima dei singoli misuratori - può essere richiesto, all'Ufficio Metrico competente per territorio, con le norme di cui alla C.M. 16 marzo 1970, n.346463/38, citata nelle premesse, dall'utente di complessi di misurazione installati all'interno di stabilimenti petroliferi, (industrie petrolchimiche, raffinerie, depositi, ecc.) in luoghi non aperti al pubblico, l'uso dei quali sia esclusivamente diretto alla movimentazione di prodotto (travasi, dosaggi, ecc.) per esigenze interne di azienda, con assoluta e tassativa esclusione di ogni altro impiego, anche temporaneo o casuale, destinato a far fede verso terzi, ivi compresi i controlli fiscali, od il carico di prodotto destinato a terzi, su veicoli non sottoposti successivamente a regolari operazioni di misurazione, con strumenti debitamente legalizzati.

Gli Uffici Metrici competenti per territorio accorderanno, caso per caso, l'esonero di cui al precedente comma, previo accertamento che

tte le condizioni indicate dai paragrafi 1 e 2 della circolare 16 marzo 1970, n. 346463/38, precitata, sussistano e previa assunzione, da parte dell'utente, dei formali impegni prescritti dalla circolare stessa.

Articolo 4

- Norme concernenti le misure campioni montate su carrello -

- 4.1. Le misure carrellabili da impiegare nelle operazioni di verifica di cui al punto 3.2.2.2., del precedente articolo 3 ed, in generale, le misure campioni montate su carrello, di qualsiasi capacità regolamentare, destinate agli impianti di prova previsti dalle norme vigenti, possono essere ammesse alla verifica metrica ed alla legalizzazione, in tale particolare versione, senza che si renda necessaria l'emanazione di uno specifico provvedimento, ai sensi dell'articolo 7 del vigente regolamento per la fabbricazione metrica, qualora rispondano alle condizioni di cui appresso;
- 4.1.1. Devono aver formato oggetto di regolare provvedimento di ammissione, nella versione originaria di tipo fisso, e devono essere realizzati per le sole capacità della gamma regolamentare (e cioè: 0,5; 1; 2; 5; 10; 20 e 25 kl) previste dagli specifici predetti provvedimenti per le corrispondenti misure fisse.
- 4.1.2. Devono presentare le stesse caratteristiche costruttive e gli stessi requisiti metrologici previsti dai provvedimenti predetti e dagli annessi disegni con legenda, fatti salvi gli accorgimenti necessari e sufficienti per il loro collocamento su carrello.
- 4.1.3. Il carrello, di tipo stradale o scorrente su binari, deve essere, in ogni caso, munito di adeguato dispositivo di stazionamento (p.es. dispositivo a martinetti) a comando manuale od automatico.
- 4.1.4. La misura, o la struttura portante cui essa è solidale, deve essere munita di livella sferica idonea all'accertamento della sua posizione verticale.
- 4.1.5. Ciascuna misura deve essere corredata da un mezzo ausiliario, costituito da una piattaforma di osservazione, con relativa scala di accesso, tale da consentire l'agevole lettura delle scale graduate ed ove occorra, a servire da solido appoggio per il chilolitro campione, in fase di comparazione tra le due misure. Detto mezzo può essere indipendente dalla struttura portante della misura, e - preferibilmente, specie per le misure di portata notevole - fare parte integrante della struttura stessa; esso, in ogni caso, dovrà presentare, specie per quanto concerne le scale, le piattaforme di sosta, ecc., le debite condizioni di sicurezza per l'incolumità dell'operatore.
- 4.1.5.1. Nel caso che le scale e le piattaforme di sosta di cui al precedente punto 4.1.5. siano montate direttamente sulla struttura portante della misura, questa deve essere debitamente rinforzata, affinché i carichi supplementari (operatore, chilolitro) non producano deformazioni tali da comprometterne l'esattezza.

te le condizioni indicate dai paragrafi 1 e 2 della circolare 16 marzo 1970, n. 346463/38, precitata, sussistano e previa assunzione, da parte dell'utente, dei formali impegni prescritti dalla circolare stessa.

Articolo 4

- Norme concernenti le misure campioni montate su carrello -

- 4.1. Le misure carrellabili da impiegare nelle operazioni di verifica di cui al punto 3.2.2.2., del precedente articolo 3 ed, in generale, le misure campioni montate su carrello, di qualsiasi capacità regolamentare, destinate agli impianti di prova previsti dalle norme vigenti, possono essere ammesse alla verifica metrica ed alla legalizzazione, in tale particolare versione, senza che si renda necessaria l'emanazione di uno specifico provvedimento, ai sensi dell'articolo 7 del vigente regolamento per la fabbricazione metrica, qualora rispondano alle condizioni di cui appresso;
- 4.1.1. Devono aver formato oggetto di regolare provvedimento di ammissione, nella versione originaria di tipo fisso, e devono essere realizzati per le sole capacità della gamma regolamentare (e cioè: 0,5; 1; 2; 5; 10; 20 e 25 kl) previste dagli specifici predetti provvedimenti per le corrispondenti misure fisse.
- 4.1.2. Devono presentare le stesse caratteristiche costruttive e gli stessi requisiti metrologici previsti dai provvedimenti predetti e dagli annessi disegni con legenda, fatti salvi gli accorgimenti necessari e sufficienti per il loro collocamento su carrello.
- 4.1.3. Il carrello, di tipo stradale o scorrente su binari, deve essere, in ogni caso, munito di adeguato dispositivo di stazionamento (p.es. dispositivo a martinetti) a comando manuale od automatico.
- 4.1.4. La misura, o la struttura portante cui essa è solidale, deve essere munita di livella sferica idonea all'accertamento della sua posizione verticale.
- 4.1.5. Ciascuna misura deve essere corredata da un mezzo ausiliario, costituito da una piattaforma di osservazione, con relativa scala di accesso, tale da consentire l'agevole lettura delle scale graduate ed ove occorra, a servire da solido appoggio per il chilolitro campione, in fase di comparazione tra le due misure. Detto mezzo può essere indipendente dalla struttura portante della misura, e - preferibilmente, specie per le misure di portata notevole - fare parte integrante della struttura stessa; esso, in ogni caso, dovrà presentare, specie per quanto concerne le scale, le piattaforme di sosta, ecc., le debite condizioni di sicurezza per l'incolumità dell'operatore.
- 4.1.5.1. Nel caso che le scale e le piattaforme di sosta di cui al precedente punto 4.1.5. siano montate direttamente sulla struttura portante della misura, questa deve essere debitamente rinforzata, affinché i carichi supplementari (operatore, chilolitro) non producano deformazioni tali da comprometterne l'esattezza.

Sul carrello delle misure possono essere montate, con le stesse precauzioni di cui al punto precedente, oltre la piattaforma con relativa scala, anche apparecchiature ausiliarie atte a consentire o favorire le operazioni di riempimento e svuotamento delle misure.

3. Nelle misure destinate ad essere riempite dall'alto, il livello zero, anzichè corrispondere al piano orizzontale passante dalla linea di fiducia di una finestra predisposta nel collo cilindrico inferiore, può essere delimitato dalla valvola di fondo. In tal caso, immediatamente a valle della valvola stessa, deve essere predisposta una camera di spia.

Articolo 5

- Legalizzazione - La legalizzazione dei complessi di misurazione di cui al presente decreto comporta, all'atto della loro prima installazione, oltre l'applicazione, al misuratore volumetrico ed eventuali dispositivi ad esso collegati, dei bolli previsti dallo specifico provvedimento di approvazione, od il rinnovo di quelli mancanti, anche l'applicazione di bolli - a stemma o a tenaglia - rivolti a garantire l'inamovibilità, od inaccessibilità dei seguenti organi:

- degasatore (2.1.3.);
- valvola di non ritorno (2.1.5.) e valvola di ritegno (2.1.7.1.), se non si identifica nella precedente;
- camera di spia (2.1.8.);
- valvola limitatrice di portata di cui al punto 2.2.2. (quando sia richiesta);
- valvola a saracinesca di cui al punto 2.3.1. (quando sia richiesta).

La legalizzazione susseguente alla verifica periodica si effettua con l'applicazione del bollo a doppio millesimo, sui luoghi a ciò destinati, dei misuratori e delle misure campioni.

Articolo 6

- Norme transitorie -

I misuratori volumetrici installati in complessi già in esercizio alla data del presente decreto, saranno ammessi alla verifica periodica del corrente biennio 1971-1972, nelle attuali condizioni di installazione, e, se riconosciuti esatti - o riportati all'esattezza, previa riparazione - entro i limiti di tolleranza regolamentare, saranno debitamente legalizzati con il bollo a doppio millesimo.

I complessi che in occasione della predetta verifica periodica, risulteranno non rispondenti alle norme del presente decreto, dovranno essere resi conformi alle norme stesse entro, e non oltre, la scadenza del successivo biennio 1973-1974, fatta salva l'osservanza di termini più brevi qualora ciò sia espressamente richiesto agli interessati, da parte delle competenti autorità fiscali.

Articolo 7

Gli Ispettori Metrici sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 28 ottobre 1971

IL MINISTRO

F.to Gava

P.c.c.:

L'ISPETTORE CAPO CENTRALE

F. M. Belloni